

GIUNTA ESECUTIVA

28 gennaio 2023



Albignasego 03 gennaio 2023

Prot. 2023-1 cat. GE

Ai membri della Giunta Esecutiva
Ai Soci Fondatori

Oggetto: Convocazione Giunta Esecutiva

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, viene convocata, presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, la riunione della Giunta Esecutiva, che si svolgerà **sabato 28 gennaio 2023** alle ore 8:30, in prima convocazione, e alle **ore 10:30 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:


1. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2022/2023/2024;
2. Attività formativa 2022/2023;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2022;
4. Approvazione Bilancio Preventivo 2023;
5. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti


Pietro Tacchini

Presidente Nazionale

ANDAMENTO ISCRIZIONI NEGLI ANNI



ANDAMENTO ISCRIZIONI NEGLI ANNI




ANDAMENTO ISCRIZIONI NEGLI ANNI

Regione	2021			2022			2023			Andamento			
	Iscritti	Rinnovi	% Rinnovi	Nuovi	% Nuovi	Totale	Rinnovi	% Rinnovi	Nuovi			% Nuovi	Totale
ABRUZZO	22	10	50%	10	50%	20	8	89%	1	11%	9	-11	-55,00%
BASILICATA									2	100%	2	2	100,00%
CALABRIA	5	4	44%	5	56%	9	2	100%			2	-7	-77,78%
CAMPANIA	6	5	29%	12	71%	17	5	56%	4	44%	9	-8	-47,06%
EMILIA ROMAGNA	164	134	77%	39	23%	173	77	76%	24	24%	101	-72	-41,62%
FRIULI VENEZIA GIULIA	70	47	59%	32	41%	79	30	68%	14	32%	44	-35	-44,30%
LAZIO	42	31	66%	16	34%	47	21	70%	9	30%	30	-17	-36,17%
LIGURIA	25	17	65%	9	35%	26	13	59%	9	41%	22	-4	-15,38%
LOMBARDIA	120	88	57%	67	43%	155	70	78%	20	22%	90	-65	-41,94%
MARCHE	72	63	81%	15	19%	78	45	85%	8	15%	53	-25	-32,05%
MOLISE	2	1	100%			1						-1	-100,00%
PIEMONTE	23	19	68%	9	32%	28	18	95%	1	5%	19	-9	-32,14%
PUGLIA	15	9	32%	19	68%	28	6	67%	3	33%	9	-19	-67,86%
SARDEGNA	15	6	30%	14	70%	20	4	27%	11	73%	15	-5	-25,00%
SICILIA	19	13	46%	15	54%	28	13	87%	2	13%	15	-13	-46,43%
TOSCANA	30	19	54%	16	46%	35	16	67%	8	33%	24	-11	-31,43%
TRENTINO ALTO ADIGE	7	4	44%	5	56%	9	3	75%	1	25%	4	-5	-55,56%
UMBRIA	5	4	44%	5	56%	9	4	67%	2	33%	6	-3	-33,33%
VALLE D AOSTA													
VENETO	145	105	66%	54	34%	159	84	74%	30	26%	114	-45	-28,30%
Totale iscritti	787	579	63%	342	37%	921	419	74%	149	26%	568	-353	-38,33%


ANDAMENTO ISCRITTI PER FASCIA DI ETA'

Fascia Età	2019		2020		2021		2022		2023	
	Iscritti	% Totale	Iscritti	% Totale	Iscritti	% Totale	Iscritti	% Totale	Iscritti	% Totale
20-30	12	1,54%	13	2,06%	26	3,65%	36	4,34%	21	3,93%
30-40	57	7,3%	51	8,08%	63	8,84%	103	12,41%	49	9,16%
40-50	209	26,76%	176	27,89%	198	27,77%	207	24,94%	122	22,8%
50-60	393	50,32%	312	49,45%	341	47,83%	382	46,02%	259	48,41%
oltre 60	110	14,08%	79	12,52%	85	11,92%	102	12,29%	84	15,7%
Totale iscritti	781		631		713		830		535	

TESSERAMENTO 2021 - MODALITA' DI PAGAMENTO




Anno	Iscr. da G.d.S.	%	Bonifico	%	Contanti	%	Rinnovo Ente	%	Gratuità	%	Carta di credito	%	Totale
2019	161	23%	489	69%	11	2%	32	5%	12	2%		0%	705
2020	135	19%	484	70%	12	2%	52	7%	12	2%		0%	695
2021	131	19%	723	79%	3	0,3%	40	4%	13	1%	2	0%	912
2022	330	47%	458	50%	3	0,3%	54	6%	13	1%	62	7%	920
2023	205	29%	281	49%	3	0,5%	15	3%	7	1%	58	10%	569



ANDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE NEGLI ANNI

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
n° Corsi	17	9	15	25	10
N° Partecipanti	452	248	425	611	51
Media partecipanti	27	28	28	24	5





Signori Soci,

PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, di cui la presente nota costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 1° comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai "principi di redazione" stabiliti dall'art. 2423 bis del C.C. ed ai "criteri di valutazione" di cui all'art. 2426 del C.C., integrati e interpretati, ove necessario, dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La Nota Integrativa fornisce altresì le informazioni richieste dall'articolo 2427 del Codice Civile e dal D.Lgs. 127/1991, aggiornato ed integrato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 6/2003 ("riforma del diritto societario"), nonché tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Cooperativa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nell'esercizio considerato, non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 4° comma, e all'art. 2423 bis, 2° comma del C.C.

In ottemperanza al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 127/1991 ed osservando le disposizioni del capo III della medesima norma è stato inoltre redatto il bilancio consolidato di gruppo, presentato congiuntamente al bilancio d'esercizio.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati predisposti in base agli schemi di cui agli art. 2424 e 2425 del C.C. e redatti in "unità di euro".

I criteri di valutazione delle voci che compongono questo bilancio, ai sensi dell'art. 2423-bis del C.C., sono ispirati al principio della prudenza, in previsione della continuità aziendale e della corretta competenza temporale dei costi e dei ricavi, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato ed applicando i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili adottati nell'esercizio precedente. Per tutte le informazioni di natura gestionale si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

Scopo della presente Relazione è di esporre il contenuto del “Rendiconto contabile-economico e finanziario” di fine anno associativo e dare ulteriori informazioni sulla gestione e sui progetti della nostra Associazione e sulle attività istituzionali, al fine del proseguimento delle nostre finalità statutarie.

Intendo, con la presente Relazione, contribuire a rendere chiaro, trasparente e realmente informativo il contenuto del Rendiconto contabile di fine periodo, già di per sé corretto e analitico nella forma e nell'esposizione.

Come ogni anno, nella redazione del Rendiconto contabile di fine anno associativo, abbiamo fatto riferimento ai postulati di bilancio, cioè ai principi contabili nazionali validi per le imprese e ai principi e alle Raccomandazioni emanate dai Dottori Commercialisti e dai Ragionieri Economisti d'Impresa, nonché ai principi enunciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina più accreditata in tema di enti no profit, associazioni, persone giuridiche private e associazioni sportive dilettantistiche.

In tema di continuità dei principi di bilancio da noi adottati, abbiamo, anche per quest'anno, derogato al principio della competenza economica, in quanto la nostra Associazione è un ente di minori dimensioni, e per questo motivo, abbiamo utilizzato il principio della rilevazione di cassa.

Nella redazione del Rendiconto contabile-economico e finanziario di fine anno associativo abbiamo adottato le clausole generali in tema di formazione del bilancio dell'impresa commerciale, che prevedono la rappresentazione schematica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della nostra Associazione e, quindi, la rappresentazione veritiera e corretta sia del nostro patrimonio che della nostra situazione finanziaria.

Inoltre, abbiamo proseguito nella linea della responsabilità sociale, che prevede la messa a punto di un clima di fiducia all'interno della collettività di riferimento della nostra Associazione, al fine di migliorarne l'immagine e l'accettabilità sociale.

Questo obiettivo è reso possibile, ogni anno, in quanto la trasparenza del nostro Rendiconto è dovuta all'adozione di uno schema chiaro, leggibile, completo, che prevede la suddivisione dei proventi e oneri in base alle varie attività dell'Associazione, nel nostro caso: attività istituzionali e attività accessorie alle attività istituzionali.

Il percorso etico delle nostre entrate è, quindi, facilmente leggibile dai nostri interlocutori di riferimento.

Lo schema di Rendiconto contabile – economico e finanziario, che oggi Vi viene sottoposto è, quindi, conforme ai principi di trasparenza e di coerenza con le attività intraprese, come avrete modo di constatare esaminandolo direttamente.

Il conto economico al 31 dicembre 2022 presenta le risultanze globali come da allegato.

Vi è da considerare, la difficoltà ad incassare le quote di partecipazione delle Giornate di Studio nei confronti dei Comuni.

Da ciò si evince in maniera chiara, che le entrate attuali di A.N.N.A. non sono ancora sufficienti per garantire un adeguato servizio ai Soci con una struttura organizzativa che preveda una sede ed almeno un dipendente. Attualmente ci si basa sull'attività di volontariato gratuito di alcuni colleghi.

Gli obiettivi che ci siamo posti, con l'approvazione del bilancio 2021 e con le finalità previste nello Statuto, sono stati sempre presenti nell'attività dell'Associazione e dei suoi Membri conseguendo buoni risultati.

Relazione di missione

Completo i documenti espositivi annuali, con la Relazione di missione, che, come noto, costituisce un importante atto informativo, attraverso il quale la nostra Associazione esercita la propria azione di comunicazione esterna, informando i propri interlocutori sulla capacità di proseguire nella sua "missione".

La Relazione di missione è inserita all'interno della Relazione al rendiconto, allo scopo di fornire un quadro unitario e conoscitivo della nostra Associazione.

Stiamo proseguendo nello svolgimento delle nostre attività istituzionali e la partecipazione assidua e coinvolgente degli associati dimostra che la nostra impostazione organizzativa e le nostre iniziative incontrano il favore non solo dei Soci. Ne è la dimostrazione che sempre più l'Associazione è contattata da Dirigenti dei Comuni per consulenze varie che spesso generano iscrizioni.

Si è concluso un altro anno epocale, il 2022, un capitolo della nostra storia recente che ha funestato la nostra vita "normale".

Come amo ripetere, le crisi sono da sempre periodi di straordinaria accelerazione del progresso umano. E più violenta e repentina è la crisi, più forte è la reazione umana, e più veloce è la conseguente accelerazione del progresso. Anche questo è già sotto i nostri occhi. Pensiamo a come il digitale stia prepotentemente entrando nella nostra quotidianità, rimodellando i nostri stili di vita. Pensiamo alla rinnovata e moderna attenzione per il nostro pianeta, a tutto ciò che va sotto il nome di sostenibilità, una bussola da seguire per riprogettare e reinventare le nostre società.

L'insieme di tutto quanto sopra esposto mi rende ottimista e fiducioso per il nostro domani e mi porta a dire che stanno maturando tutte le condizioni per poter affermare che siamo all'alba di una nuova normalità di vita.

Guardiamo pertanto al 2023 con fiducia, speranza e investiamo sul nostro domani.

Le Giornate di Studio organizzate dall'Associazione si caratterizzano per la qualità del servizio e la capacità dei docenti, a cui fa riscontro la volontà, la serietà e la bravura dei soci, che rispondono in pieno agli obiettivi istituzionali.

Con il Covid-19 si è abbattuta sul nostro Paese una crisi senza precedenti in termini economici e sociali, oltre che sanitari, che sta mettendo a dura prova la resistenza e la capacità di ripresa di tutti.

Pertanto, abbiamo convertito la nostra attività formativa in modalità webinar attivandola con software opportunamente dedicato che ha comportato modifiche strutturali al nostro sito web.

Abbiamo continuato ad investire su una nuova piattaforma esclusivamente di nostro utilizzo acquistando un server con accesso esclusivo.

Il **«Progetto di valorizzazione del Messo Comunale»** rappresenta un ottimo strumento per il raggiungimento del duplice obiettivo della conoscenza dell'Associazione e del perseguimento dei fini statutari.

Abbiamo continuato nell'attività di sollecito delle forze politiche e sindacali al fine di riconoscere il giusto e corretto riconoscimento dell'attività del Messo Comunale con l'inquadramento nella fascia C. Si sono svolti degli incontri con le OO.SS. sia il 27.04.2021 e il 24.05.2021. Vi sono stati ulteriori contatti telefonici determinati a chiarire ulteriormente la situazione lavorativa del Messi Comunali e dei Messi Notificatori.

Abbiamo, quindi, inviato il 5 novembre 2021 una nota ove ribadiamo la nostra proposta di reinquadramento del Messi Comunali e Messi Notificatori.

Le OO.SS. con nota del 16.12.2021 hanno comunicato la *“... volontà di rappresentare nel corso della trattativa per il rinnovo contrattuale l'istanza di riclassificazione dei Messi Comunali e dei Messi Notificatori.”*

La **«Digitalizzazione della P.A.»** che ha come obiettivo principale quello di contribuire in modo significativo alla modernizzazione e riorganizzazione della P.A. in relazione ad un migliore e più efficiente servizio al Cittadino anche se il nostro Paese è ancora oggi connotato da un rilevante ritardo nell'attuazione dell'Agenda Digitale ed un significativo impulso al processo di innovazione digitale può venire dalla standardizzazione e dalla dematerializzazione documentale al fine di una radicale innovazione dei processi. Tale ritardo comporta ancora diseconomie per gli operatori economici e per il sistema Paese nel suo insieme, che vengono sempre più enfatizzate dal processo di unificazione europea e dalla globalizzazione dei mercati finanziari. La digitalizzazione della PA aggiunge un altro pezzo al suo puzzle, attraverso la creazione di una piattaforma che consentirà alla Pubblica Amministrazione di notificare, avvisare e comunicare via web a cittadini, associazioni ed enti sia in Italia che all'estero i propri atti e documenti, multe comprese. Occorrerà attendere più anni affinché la piattaforma entri a regime completamente per tutte le pubbliche Amministrazioni. Prima, infatti, verrà avviata una fase di verifiche il cui compito sarà affidato ad un apposito nucleo di monitoraggio, mentre spetterà al ministro competente relazionare al Parlamento gli esiti di detti controlli.

Questi risultati confortano tutte le persone che lavorano all'interno dell'Associazione, tenendo presente che la nostra Associazione non ha aiuti esterni (contributi pubblici, oblazioni di terzi), ma si sostiene principalmente con l'apporto degli stessi associati che credono fermamente nelle iniziative associative.

Con il recente **D.L. 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale** si è approvato un provvedimento che ha introdotto una serie di misure volte a recuperare quanto più possibile la produttività e il benessere sociale perduti a causa della pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Nello specifico, uno degli obiettivi è stato quello di semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l'utilizzo della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge.

Il decreto Semplificazioni prevede alcune misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l'utilizzo della posta elettronica certificata come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico.

Nello specifico l'art. 26 prevede una piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

Le recenti riforme istituzionali rappresentano un'evoluzione epocale nella Pubblica Amministrazione, anche se sono entrate in vigore nel peggiore dei modi. Ciò lasciando agli Enti l'applicazione di tali normative in totale assenza di regole determinando, quindi, una "web giungla" ove l'errore più grossolano consiste nel replicare in ambiente digitale quello che avviene nel mondo cartaceo.

Oltre a ciò, si aggiunge la cronica assenza di coperture finanziarie tali, quindi, da rallentare significativamente il percorso di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

La nostra Associazione si è fatta parte diligente inserendosi e collaborando in commissione per la formulazione delle norme attuative relative all'applicazione dell'Albo On Line con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Siamo sempre in "prima linea" con l'intenzione di dare un concreto contributo affinché le mansioni dell'Agente Notificatore non siano lasciate in balia di un'altalenante giurisprudenza ed ancor peggio alla "ignoranza" di un gruppo Dirigente non sempre all'altezza del proprio ruolo e con lo scopo di salvaguardare un immeritato cospicuo contratto di lavoro.

Attraverso l'attività di formazione si è cercato e si cerca di colmare il grande divario che esiste, soprattutto nei piccoli Enti, nell'applicazione delle normative che regolano la notificazione degli atti. Non vogliamo essere la voce assoluta del mondo della notificazione, ma portavoce di un'analisi attenta che nella realtà sociale trova riscontro nell'operato dell'Agente Notificatore anche in relazione all'evoluzione che la sua mansione avrà in un prossimo futuro.

Universale è l'accettazione dell'assunto secondo il quale una Pubblica Amministrazione erogatrice di servizi efficienti e di alto profilo costituisca una risorsa fondamentale per lo sviluppo del sistema-paese, oltre che per la garanzia di una sempre più alta qualità della vita dei cittadini.

Purtroppo, altrettanto universali non sono le pratiche che da tale assunto dovrebbero discendere.

Benché sia intuitivo come un'alta qualità dei servizi non possa prescindere da un altrettanto alto livello della formazione del personale che presta la propria opera nell'erogazione di tali servizi, purtroppo i processi di formazione e di aggiornamento del personale pubblico troppo spesso appaiono insufficienti, scollegati da un progetto organico e viziati di autoreferenzialità.

Siamo consapevoli della grande responsabilità che l'Agente Notificatore ha nel compimento delle sue funzioni, cosa non altrettanto conosciuta o valutata con estrema superficialità. Il nostro impegno nella prossima stagione contrattuale sarà fortissimo al fine di salvaguardare i principi del Diritto Amministrativo le cui norme regolano le attività di perseguimento degli interessi pubblici della pubblica amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini. In particolare, proporremo iniziative atte al riconoscimento della funzione fondamentale dell'Agente Notificatore.

Gli obiettivi che ci riproponiamo di realizzare anche per l'anno 2022:

1. Proselitismo a favore dell'Associazione;

2. Formazione;
3. Revisione dell'informatizzazione dell'Associazione.

Il proselitismo lo si attua in vari modi, principalmente con il coinvolgimento dei Colleghi sia individualmente che collettivamente e in particolare, con riunioni su tematiche che riguardano la condizione lavorativa dei Messi Comunali. Trasmettendo, cioè, **il senso di appartenenza**.

"Appartenere a un gruppo" è una delle esigenze base dell'essere umano.

L'appartenenza non è tanto un fatto "burocratico" ("sono dipendente dell'azienda") ma un fattore psicologico e sociale. Non possiamo imporre a nessuno di "appartenere", possiamo solo creare le premesse affinché **possa sentirsi appartenente**.

Più vivo è il senso di appartenenza all'Associazione, più la sentiamo nostra, più ci diamo da fare per la sua prosperità, più il nostro agire si allinea alle sue esigenze.

Ecco perché per ogni organizzazione così come per la nostra Associazione è importantissimo creare questo senso di appartenenza.

Quando c'è senso di appartenenza, c'è impegno, identificazione, ricerca di fare meglio, soddisfazione, comunicazione aperta, presa in carica, coinvolgimento emotivo.

Lo slogan che abbiamo creato: **"AN.N.A. la tua energia"** va in questa direzione riscuotendo ampia approvazione da parte degli Associati.

Non intendiamo con ciò sostituirci alle organizzazioni sindacali e politiche, ma essere semmai da pungolo, contribuendo con le nostre proposte a far emergere la situazione di disagio in cui la categoria dei Messi Comunali è costretta a svolgere la propria attività di notificazione.

Pertanto, ritengo necessario un sempre maggiore impegno da parte dei Membri del Consiglio Generale con l'obiettivo per ciascuno di essi, nell'anno 2022, di far iscrivere all'Associazione almeno 10 nuovi colleghi.

1) Si sta predisponendo il calendario della formazione per l'anno 2023 che dovrà vederci presenti possibilmente in tutte le Regioni al fine di compiere un percorso di formazione/aggiornamento per tutti i Messi Comunali. **A tal fine s'invitano i Membri del Consiglio Generale di proporre ai colleghi la possibilità di effettuare una Giornata di Studio in presenza, presso il proprio Comune (pandemia permettendo).**

2) Verranno realizzati Corsi base on line (circa uno al mese) Corsi di aggiornamento avanzati on line e corsi on line sulla nuova Piattaforma Nazionale delle Notifiche

3) Viene costantemente mantenuto il nostro gestionale e il sito web www.annamessi.it

28 gennaio 2023

Pagina 6

Relazione di Bilancio anno 2021

Allo stato attuale del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, se da un lato la maggior parte dei cittadini non è ancora dotato di domicilio digitale (ma lo sono obbligatoriamente professionisti, imprese commerciali, ditte individuali), dall'altro una serie di norme recentemente emanate vincolerebbero i soggetti della pubblica amministrazione a comunicare tra di loro esclusivamente tramite posta elettronica certificata (vedi art. 47 commi 1 e 1 bis CAD).

In tale situazione abbiamo redatto diverse Circolari, pubblicate sul nostro sito web, al fine di dare ai nostri Associati uno strumento utile per affrontare questa complessa fase transitoria.

Ringrazio i Soci e tutti quelli che lavorano con abnegazione all'interno dell'Associazione.

Signori soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni, Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo per l'anno 2022 che ho esposto.

28 gennaio 2023

Pietro Tacchini

Presidente Nazionale





Bilancio consuntivo

2022


ENTRATE				USCITE							
Att. Istituz.	Att. Comm.le	Promiscui	Totale	Att. Istituz.	Att. Comm.le	Promiscui	Totale				
Altri proventi/Formazione	41.310,19 €	23.657,00 €	64.967,19 €	Assicurazioni	48.326,00 €		€ 48.326,00				
Atri Proventi/Vendita P.N.		40,00 €	40,00 €	Attività Istituzionale	1.769,07 €		€ 1.769,07				
Contributo Soci/vari			- €	Cancelleria		2.579,78 €	€ 2.579,78				
Donazioni	57,66 €		57,66 €	Commercialista	978,24 €		€ 978,24				
Fatture non pagate		4.139,50 €	4.139,50 €	Imposte		5.419,35 €	€ 5.419,35				
Finanziamento Soci			- €	Imposte/Marche da bollo		1.018,00 €	€ 1.018,00				
Interessi su CC		235,01 €	235,01 €	Informatica		26.171,54 €	€ 26.171,54				
IVA		254,44 €	254,44 €	Lavoro Occasionale		18.672,92 €	€ 18.672,92				
Marche da Bollo	1.044,00 €		1.044,00 €	Postali	2.229,80 €		€ 2.229,80				
Proventi specifici			- €	Rimborsi			€ -				
Quote associative	71.805,98 €		71.805,98 €	Rimborsi spese	10.973,47 €		€ 10.973,47				
Rimborsi		864,52 €	864,52 €	SMS	1.830,00 €		€ 1.830,00				
ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI				Spese Bancarie	369,07 €		€ 369,07				
				Spese formazione/Convegni	3.345,00 €		€ 3.345,00				
				Spese legali	2.918,24 €		€ 2.918,24				
				Spese viaggi e trasferte	951,50 €		€ 951,50				
				Storno fatture non pagate		4.139,50 €	€ 4.139,50				
				Tipografia	518,50 €		€ 518,50				
				Utenze	5.965,02 €		€ 5.965,02				
				Totali parziali	114.217,83 €	23.951,44 €	5.239,03 €	Totali parziali	80.173,91 €	6.437,35 €	51.563,74 €
				Totale Entrate			143.408,30 €	Totale uscite			138.175,00 €
								Saldo contabile			5.233,30 €
Saldo Cassa al 31.12.2021				2.570,61 €	Saldo Cassa al 31.12.2022				67,80 €		
Carta di Credito Dicembre 2021				- 1.690,63 €	Carta di Credito Dicembre 2022				- 1.096,84 €		
Saldo c/c bancario al 31.12.2021 (Banca Mediolanum)				87.478,11 €	Saldo c/c bancario (Banca Mediolanum) al 31.12.2022				94.620,43 €		
Saldo esercizio anno 2021				88.358,09 €	Saldo esercizio anno 2022				93.591,39 €		



BILANCIO 2023 PREVENTIVO


Entrate		
Contributi	€	500,00
Attività formativa	€	80.000,00
Tesseramento	€	70.000,00
Totale	€	150.500,00

Bilancio Preventivo 2023: Entrate



Uscite		
Assicurazione	€	55.000,00
Imposte	€	3.000,00
Informatica	€	17.000,00
Materiale di consumo	€	6.000,00
Postali	€	5.000,00
SMS	€	4.000,00
Rimborso spese	€	26.500,00
Spese bancarie	€	300,00
Spese Legali	€	3.000,00
Spese per formazione/Convegni	€	20.000,00
Tipografia	€	1.000,00
UtENZE	€	7.000,00
Viaggi e spostamenti	€	2.700,00
Totale	€	150.500,00

Bilancio Preventivo 2023: Uscite



Da: Corrado Asirelli <asirelli_c@comune.cesena.fc.it>
Inviato: venerdì 20 gennaio 2023 11:56
A: A.N.N.A. Messi; Durì Francesco (a); Fontana Lazzaro; Baldoni Margherita (a); Giuseppe Lombardi
Oggetto: Re: Sentenza Corte Appello Torino su notifica AVA
Allegati: Corte di Appello di Torino AVA INPS - 15.05.2017 n. 428.pdf

allego file con la sentenza non precedentemente allegata

Il giorno ven 20 gen 2023 alle ore 11:42 Corrado Asirelli <asirelli_c@comune.cesena.fc.it> ha scritto:
Vi giro le mail con cui Giuseppe ed io abbiamo condiviso alcune valutazioni su una sentenza inerente la notificazione degli AVA.

Il giudice dà per scontato che si possa eseguire la notificazione ex art. 26 del DPR 602/73.
Bisogna capire se in base a questa sentenza sia necessario rivedere la posizione di ANNA in merito alla notificazione degli AVA o in ogni caso che indicazioni dare alla luce di quanto deciso dal giudice.

Ciao
Corrado

----- Forwarded message -----

Da: Giuseppe Lombardi <giuseppe.al.lombardi@gmail.com>
Date: ven 20 gen 2023 alle ore 11:17
Subject: Re: Sentenza Corte Appello Torino su notifica AVA
To: Corrado Asirelli <asirelli_c@comune.cesena.fc.it>

Sono d'accordo. Sentiamo cosa ne pensano anche gli altri.

Il ven 20 gen 2023, 09:15 Corrado Asirelli <asirelli_c@comune.cesena.fc.it> ha scritto:
Sì ma il problema è che la richiesta dell'INPS in realtà fa riferimento all'art. 60 e non all'art. 26, quindi?
Evidentemente qualche problema interpretativo c'è.
Direi di girare la questione ai colleghi per capire se sia meglio prendere una posizione diversa sulla questione o meno.
Ciao
Corrado

Il giorno ven 20 gen 2023 alle ore 08:39 Giuseppe Lombardi <giuseppe.al.lombardi@gmail.com> ha scritto:
È esattamente la mia preoccupazione. Siccome abbiamo, coerentemente, sempre sostenuto la linea della procedura ordinaria, pur avendo presente la possibilità dell'applicazione dell'art. 26 del 602 questo modo di interpretare del Giudice, senza dubbi, mi ha fatto dubitare. In sostanza il problema del messo comunale è quello di seguire o non seguire una procedura che, stante le richieste INPS, è dettata da una nostra interpretazione che, in pura teoria è invece in contrasto con quanto sostiene il giudice di merito

Il Ven 20 Gen 2023, 08:12 Corrado Asirelli <asirelli_c@comune.cesena.fc.it> ha scritto:
In realtà ho sempre ritenuto che fosse più coerente da parte dell'INPS richiedere di procedere alla notificazione dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 piuttosto che dell'art. 60 DPR 600/73.
Comunque, nella sentenza si precisa come si **possa** eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 26 DPR 600/73 lasciando aperto il campo ad altre possibilità.
A dire il vero si ribadisce anche la specialità della norma in questione, per cui mi sembra quantomeno azzardato dare per scontato che la norma di riferimento sia l'art. 26 DPR 602/73. Evidentemente se neppure l'INPS se ne è resa conto c'è qualcosa che non va.

Inoltre se la norma di riferimento fosse l'art. 26 allora si dovrebbe procedere con l'affissione dell'avviso di deposito per 1 solo giorno anzichè per gli 8 giorni previsti dall'art.60 lett. e),DPR 600/73.

Quello che mi preoccupa invece è che si ricorre all'art. 26, norma speciale, sulla base della natura dell'atto, visto che l'art. 30 del DL 78/2010 pur avendo lo stesso impianto dell'art. 26 non lo richiama espressamente. Un accostamento simile potrebbe investire in realtà tutti gli atti con valore di titolo esecutivo e quindi anche gli avvisi di accertamento dei tributi degli enti locali, soprattutto in considerazione del fatto che l'ente locale dovrebbe agire con lo strumento dell'ingiunzione fiscale applicando tuttavia le procedure di cui al titolo II del DPR 602/73 e quindi notificando ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73.

Comunque vista la situazione è sempre più difficile assumere una posizione netta sulla necessità di ricorrere al procedimento ordinario per la notifica degli AVA piuttosto che l'art. 60 o più coerentemente l'art. 26 se poi ci si basa sull'interpretazione anche quando la natura di legge speciale dovrebbe far ritenere necessario un diverso approccio.

Tu che ne pensi?

Ciao
Corrado

Il giorno gio 19 gen 2023 alle ore 15:52 Giuseppe Lombardi <giuseppe.al.lombardi@gmail.com> ha scritto:
Corrado ciao.

Senti ho avuto modo di avere e leggere solo ora una sentenza della Corte di Appello di Torino circa un ricorso presentato in relazione alla notificazione di un avviso di addebito dell'INPS.

Nella fattispecie il giudice d'appello ha deciso per la legittimità della notificazione, eseguita con raccomandata AR priva di relata.

Quello che mi ha fatto impensierire è il ragionamento circa l'applicabilità dell'art. 26 del DPR 602/73, nella fattispecie di notifica assegnata al messo comunale ed il conseguente riferimento all'art. 60 del DPR 600 nel caso di irreperibilità o rifiuto, da cui ne discenderebbe, pure, anche se non citato in sentenza dello stesso art. 60 del DPR 600 nel caso di mancanza di abitazione, ufficio o azienda.

Tu che ne pensi?

Giuseppe

--
Coordinatore Servizio Notifiche/Spedizioni/Albo on-line
Corrado Asirelli
Comune di Cesena
tel. 0547-356236

--
Coordinatore Servizio Notifiche/Spedizioni/Albo on-line
Corrado Asirelli
Comune di Cesena
tel. 0547-356236

--
Coordinatore Servizio Notifiche/Spedizioni/Albo on-line
Corrado Asirelli
Comune di Cesena
tel. 0547-356236

Processo civile - Notifica dell'avviso di addebito - Notifica effettuata direttamente dall'Istituto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Assenza della relata di notifica - Efficacia.

Corte di Appello di Torino - 15.5.2017 n. 428 - Pres. Mariani - Rel. Rocchetti - G.A. (Avv.ti Pollarolo, Malvicini, Dirutigliano) - INPS (Avv.ti Parisi, Borla).

Ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, la notifica dell'avviso di addebito può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'Istituto, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.

FATTO - La ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS ed Equitalia Centro S.p.A., avanti al Tribunale di Alessandria in funzione di Giudice del lavoro, sostenendo di non aver mai avuto la notificazione degli avvisi di addebito n. 33520130001937128000 e n. 32520130001937027000 sulla cui base sono stati promossi diversi pignoramenti presso terzi, impugnati davanti al Giudice dell'Esecuzione di Cagliari.

Ha perciò sostenuto: l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità dei ruoli per intervenuta prescrizione, per decadenza e per omessa notificazione degli avvisi di addebito. Si sono costituiti in giudizio l'INPS ed Equitalia Centro S.p.A., chiedendo la reiezione dell'opposizione (Equitalia in via preliminare ne ha eccepito l'improcedibilità e/o l'inammissibilità).

All'udienza del 9.12.2015, all'esito della discussione, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite. Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n. 547/2015), G.A. chiedendo la riforma della stessa e, ritenuta l'illegittimità della notificazione degli avvisi di addebito che contenevano i ruoli n. 834 e 835, l'annullamento dei predetti ruoli.

Resiste l'INPS, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza n. 547/2015 resa dal Tribunale di Alessandria. Equitalia Centro S.p.A., nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 5.4.2017.

In tale udienza, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

DIRITTO - Il primo Giudice ha deciso la causa con la seguente motivazione:

"L'art. 30 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 stabilisce che l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

È pacifico, dunque, che la notifica possa essere fatta ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 che per la notificazione della cartella di pagamento stabilisce che " La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (omissis). L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la

relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione."

La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale la notificazione eseguita mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Si vedano Cassazione n. 16949 del 24/07/2014, Cassazione n. 6395/2014, Cass. n. 15250/2014, Cassazione n. 2288/2011, Cass. n. 15948/2010, Cass. n. 14327/2009).

In tal senso anche la Corte di Appello di Torino (si veda sentenza 14.1.2015 prodotta dall'INPS).

Ad attestare la coincidenza del destinatario con il soggetto al quale viene materialmente consegnata la cartella esattoriale o l'avviso di addebito ovvero la legittimazione di quest'ultimo a ricevere l'atto è l'ufficiale postale mediante la redazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cc (Cassazione n. 11708/2011 secondo cui "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata).

Nel caso di specie gli avvisi di addebito nn. 33520130001937128000 e 32520130001937027000 risultano ritualmente notificati in data 25.11.2013. Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizione si osserva che dalla lettura degli avvisi risulta che il ruolo è stato formato il 9.11.2013 sulla base di due accertamenti della Agenzia delle Entrate notificati il 24.2.2012 e il 29.2.2012. La formazione del ruolo è stata fatta entro il 31 dicembre dell'anno successivo, come prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 46/992".

Il termine di prescrizione non può che decorrere per i contributi dovuti quando l'Agenzia delle Entrate comunica all'Istituto l'esito degli accertamenti e solo da quel momento decorre il termine di cinque anni.

Ne deriva la revoca dell'ordinanza di sospensione emessa in data 20.2.2015 e la reiezione del ricorso".

Fonda il suo appello la difesa della Signora G.A. sul seguente motivo:

1) Ha errato il Giudice di prime cure, posto che il procedimento di notificazione degli avvisi di addebito non poteva dirsi perfezionato, infatti, dal semplice confronto tra la firma apposta sugli avvisi di ricevimento e quella contenuta a margine del ricorso di primo grado,

risulta di palese evidenza come il soggetto ricevente non possa essere l'appellante. Nel caso di specie non solo non era stata compilata alcuna relata di notifica ma non veniva nemmeno indicata la indispensabile qualifica del soggetto che aveva ricevuto materialmente gli atti e che aveva apposto la propria firma. Viene richiamato il disposto dell'articolo 7 della legge 890/82.

2) A seguito della ritenuta inesistenza della pretesa portata dagli estratti di ruolo predetti per mancata rituale notificazione di alcun avviso di addebito, con conseguente loro annullamento, la Corte dovrà esaminare i motivi dedotti dall'appellante in merito a: 2.a) illegittimità dell'aggio di riscossione e 2b.) mancata indicazione analitica degli interessi dovuti. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere respinto.

Ora, questa Corte già in altri precedenti ha ritenuto la legittimità della notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito a mezzo posta raccomandata da parte del concessionario, non necessitando di relata di notifica, tra le tante si cita la sentenza n. 42 del 14.1.2014 (in causa NRGL 1266/2013):

"L'art.26, c.1, D.P.R. n. 602/1973 dispone che "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda."

Il testo della norma è chiaro: la disposizione, infatti, dapprima individua i soggetti che possono eseguire la notifica e nel periodo immediatamente successivo specifica che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata, evidentemente da tutti i soggetti elencati in difetto di espresse restrizioni soggettive.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "Il D.P.R. n. 602 del 1973, art.26 a proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della Polizia Municipale...), ma direttamente ad opera del concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Trattasi in quest'ultimo caso della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001...". (Cass. n. 11708/2011)

L'art.26 D.P.R. 602/1973 (notifica della cartella esattoriale) è norma speciale rispetto all'art.60 D.P.R. 600/1973(notifiche in materia tributaria) e quest'ultimo risulta applicabile in materia di notifica di cartella esattoriale (per espresso richiamo della norma speciale; cfr.art.26 commi III ed ultimo del D.P.R. 602/1973) unicamente nei casi previsti dall'art.140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) e per quanto non regolato dall'art.26 D.P.R. 602/1973.

Nel caso di specie certamente non si verte nella situazione di cui all'art.140 c.p.c. e la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall'agente della riscossione trova la sua espresa e completa disciplina nell'art. 26 D.P.R. 602/1973, nel quale non si rinviene previsione alcuna della necessità della redazione di relata di notifica ed, invero, la norma prevede altresì che: "...Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione."

Come sopra esposto, e ritenuto dal primo Giudice, in proposito la S.C. si è reiteratamente espresa affermando che: "... la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art.

26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. n. 6395/2014, Cass. n. 15250/2014, Cass. n. 2288/2011, Cass. n. 15948/2010, Cass. n. 14327/2009).

Non diversamente deve concludersi nel caso di specie atteso che l'art. 30, D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 dispone:

"L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra Comune e I.N.P.S., dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. " (c.4); " Ai fini del presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'I.N.P.S. al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti di riscossione." (c.14).

La circostanza che a prescegliere la notifica a mezzo posta sia stato l'I.N.P.S. anziché il Concessionario, non muta i termini di regolarità della notifica, posto che la legittimazione esclusiva degli altri soggetti, è prevista per le forme di notificazione diverse da quella a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento.

La giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nell'affermare che, in tema di notificazione a mezzo posta, secondo le disposizioni che regolano il servizio postale ordinario, la mancata specificazione sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario, non determina la nullità della notificazione (Cass. n. 270/12; Cass. n. 9111/12; Cass. n. 6395/14; Cass. n. 26864/14); ovviamente, resta salva la possibilità del destinatario di dimostrare l'assoluta estraneità del consegnatario, alla propria sfera personale o familiare, facoltà di cui l'odierno appellante non si è avvalso, a nulla rilevando la visura camerale prodotta.

Infine, come correttamente affermato dal primo Giudice, la normativa in tema di opposizione a cartella esattoriale è certamente applicabile alla fattispecie dell'avviso di addebito, che costituisce titolo esecutivo e contiene l'intimazione ad adempiere, oltre a quanto prescritto ex art.30, c.2, D.L. 78/2010. Tale normativa è chiara nel prevedere che, l'attività di riscossione, volta al recupero di somme a qualunque titolo dovute all'I.N.P.S., venga effettuata mediante la notifica di avviso di addebito, anziché mediante la precedente cartella di pagamento, rimanendo immutati la natura e il regime dell'opposizione, come chiaramente desumibile dall' art. 30, c.14, D.L. n. 78/2010, sopra riportato".

Ciò detto, si rammenta anche quanto ribadito dal Cass.SU 19071/2016 di cui si riporta il seguente passo:

"Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, laddove il tribunale ha ritenuto la mancata notifica degli atti, in assenza di relata di notifica sull'originale o sulla copia della cartella.

La censura è fondata. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Sent. n. 4567 del 6/3/2015; Sent. 6395 del 19/03/2014; Ord. n. 16949 del 24/7/2014)".

Ciò posto appare evidente, in base all'insegnamento della Suprema Corte, che la norma disciplinante l'invio dell'atto impositivo non sarà costituita dalla Legge 890/82 bensì dal codice postale di cui al D.P.R. 156/73 (e non già quelle di cui alla L. 890/1982 attinente alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art 149 c.p.c.). Infatti, quando, come nel nostro caso, la norma consente la notificazione dell'atto impositivo senza il ministero dell'ufficiale giudiziario e potendosi avvalere dell'ordinario strumento postale, alla procedura si applicano le norme più semplificate portate dal regolamento dei servizi postali per la consegna delle lettere raccomandate. Ne consegue che gli atti impositivi in questione, in mancanza di tempestiva opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica, devono ritenersi oramai definitivi ed inoppugnabili. La fondatezza della eccezione preliminare di tardività della proposizione dell'opposizione ad avviso di addebito costituisce motivo assorbente e comporta, quindi, la reiezione dell'impugnazione.

In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannato a rimborsare all'INPS le spese del grado liquidate in euro 3.777,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA. Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1 - *quater* del D.P.R. n. 115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

(Omissis)
